

Statuto dell'organizzazione di Volontariato

"VITA TRE TORRAZZA ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361 del 10 febbraio 2000 e al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (più oltre anche "Codice del Terzo settore"), l'organizzazione di volontariato denominata "VITA TRE TORRAZZA organizzazione di volontariato" siglabile "VITA TRE TORRAZZA ODV" (più oltre anche l'"Associazione").
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (più oltre anche "RUNTS") e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torrazza Piemonte (TO), piazzale I° Maggio n. 3.
4. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
5. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
6. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza prevista dall'articolo 11 del presente statuto.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- realizzare interventi tendenti a prevenire i danni provocati dalla solitudine e dall'emarginazione, mediante prestazioni e servizi di solidarietà, personalizzati

e collettivi, finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, disabili e fragili;

- predisporre e attuare progetti che utilizzino l'esperienza, la professionalità e la disponibilità di cui è ricca la Terza età e l'apporto di tutte le persone sensibili al problema, con lo scopo di evitare, o almeno ritardare, inserimenti impropri nelle case di riposo.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone, ai sensi degli articoli 5 e 32 del Codice del Terzo settore, di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

b. interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

g. beneficenza e cessione gratuita di alimenti a sostegno di persone svantaggiate, di cui alla lettera u) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, di cui alla lettera z) dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- sviluppare la solidarietà e la socializzazione nella Terza età e nelle persone emarginate;
- attuare interventi idonei a migliorare le risposte sanitarie e di assistenza, anche mediante collaborazioni con i Comuni, le Asl ed i Consorzi socio-assistenziali, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e riabilitazione, oltre a contribuire al miglioramento degli interventi residenziali;
- istituire corsi di preparazione e aggiornamento dei volontari e soci, sviluppare le attività culturali, d'informazione ed anche di esercizio mentale della persona e della cittadinanza;
- favorire le attività hobbistiche, con particolare attenzione a quelle che, oltre a soddisfare le aspirazioni personali, tendano a risolvere bisogni collettivi;
- promuovere e organizzare attività ricreative e turistiche tendenti a evitare l'isolamento delle persone anziane;
- trasmettere ai giovani l'esperienza, la professionalità e la cultura dell'anziano;
- realizzare progetti mirati al conseguimento degli scopi di cui sopra;
- attuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea a soddisfare le esigenze morali e materiali delle persone della Terza età ed anziane;
- valorizzare la storia e le tradizioni locali;
- salvaguardia dell'ambiente anche tramite il recupero di materie riciclabili.

3. Tutte le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

6. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci la quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario nonché per la responsabilità civile verso i terzi i propri volontari, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dei propri scopi ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
 - g. ogni altra entrata o provento relativi alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'Associazione deve essere costituita da almeno sette persone fisiche o, in alternativa, da tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. E' ammessa la partecipazione di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al seguente articolo 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto;

d. per decesso del Socio

6. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i Soci purchè iscritti nel libro soci da almeno tre mesi hanno diritto:

. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, se maggiori di età, negli stessi;

. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi e delle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti;

. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

. di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso l'Associazione, secondo le modalità indicate nel regolamento interno.

b) I Soci sono obbligati:

. all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi e cariche dell'Associazione

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. l'Organo di controllo

d. il Revisore legale dei conti, ove previsto;

- e. il Presidente e il Vicepresidente;
- f. il Segretario;
- g. il Tesoriere.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Nessun Socio può rappresentare più di tre Soci se l'associazione ha meno di 500 (cinquecento) soci e più di 5 (cinque) Soci se l'associazione ha più di 500 (cinquecento) soci.
5. I Soci possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, se questi è assente, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare.
7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, in proprio o per delega, tutti i Soci.

10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea. In detto verbale potranno anche essere riassunti, a richiesta, gli interventi.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12. È straordinaria l'assemblea convocata per le modifiche del presente statuto, per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

b. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui i revisori siano esterni all'Associazione;

c. nomina e revoca l'organo di controllo;

d. approva il bilancio;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f. discute e approva i programmi di attività;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei Soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Soci;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3, commi 6 e 7 dello statuto;
 - p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del presente statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o la fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci, dalle organizzazioni di volontariato associate; i nominati Consiglieri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea dei Soci può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero degli stessi.

4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Tali cariche sono cumulabili.

5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

6. Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione e opera sulla base dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo; redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla loro sostituzione: la nomina in sostituzione va ratificata dalla successiva

Assemblea ordinaria dei Soci. Il membro così nominato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b. redige e presenta all'Assemblea dei Soci la bozza del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto, e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei Soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote associative annuali per i Soci e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i Soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi o tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente o a singoli Consiglieri in forza di delibera del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 16 avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

Art. 13

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.
3. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile per l'approvazione.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un organo di controllo collegiale o anche monocratico nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore o qualora se ne ravvisi la necessità.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuti particolare riguardo

alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale può essere un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.
2. In caso di scioglimento ovvero di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.